

VERBALE DI ACCORDO

Addì 21 marzo 2003 in Novara presso la sede della Confartigianato Novara Verbano Cusio Ossola

tra

la CONFARTIGIANATO NOVARA VERBANO CUSIO OSSOLA rappresentata dal Presidente Sig. Tarcisio Ruschetti dal Delegato della Sezione Edili cav. Giuliano Nicola, assistiti dal Direttore dr. Franco Panarotto e dalla Rag. Elena Tommasini;

la CNA – Confederazione dell'Artigianato e delle Piccole e Medie Imprese – Associazione Provinciale di Novara, rappresentata dal Presidente sig. Marco Zanforlin, assistito dal Direttore Rag. Elio Medina e dalla Rag. Marinella Rossi;

e

la FILLEA – CGIL rappresentata dal sig. Valter Bossoni;

la FILCA – CISL rappresentata dal Segretario provinciale sig. Gerardo Manco;

la FENEAL – UIL rappresentata dal Segretario provinciale sig. Salvatore Tumminello;

che costituiscono la Federazione unitaria dei Lavoratori delle Costruzioni

viene raggiunto il presente Accordo territoriale da valere per tutte le imprese artigiane edili ed affini della provincia di Novara, in applicazione del CCNL 15.06.2000, dell'Accordo Nazionale 24.04.2002 e del CCRIL del Piemonte 13.01.2003 .

ART.1 INDENNITA' TERRITORIALE DI SETTORE

Gli importi della indennità territoriale di settore, sotto riportati, rimangono congelati e confermati nelle cifre, in vigore alla data di sottoscrizione del presente Accordo.

Operaio Livello 4	€	0,68512
Operaio Livello 3	€	0,63808
Operaio Livello 2	€	0,57817
Operaio Livello 1	€	0,50367

Tali importi continueranno pertanto ad essere corrisposti secondo le vigenti modalità.

ART.2

PREMIO DI PRODUZIONE IMPIEGATI

Gli importi del premio di produzione degli impiegati, sotto riportati, rimangono congelati e confermati nelle cifre, in vigore alla data di sottoscrizione del presente Accordo.

Impiegato Livello 7	154,97
Impiegato Livello 6	145,24
Impiegato Livello 5	122,20
Impiegato Livello 4	108,70
Impiegato Livello 3	99,31
Impiegato Livello 2	90,36
Impiegato Livello 1	78,51

Tali importi continueranno pertanto ad essere corrisposti secondo le vigenti modalità.

ART.3

ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE

La presente normativa viene definita in attuazione di quanto stabilito dal CCNL 15.06.2000, dall'Accordo Nazionale 24.04.2002 e dal CCRIL del Piemonte 13.01.2003, nonché in conformità all'art. 2 del D.L. n.67 del 25.3.1997 convertito in legge n. 135/97, che costituiscono premessa essenziale di quanto stabilito ai commi successivi.

L'Elemento Economico Territoriale – E.E.T., di cui al CCNL 15.06.2000, la cui entità non potrà in ogni caso superare, secondo quanto previsto dall' Accordo Nazionale 24.4.2002, la percentuale del 14%, rispettivamente dei minimi di paga base oraria per gli operai e di stipendio base mensile per gli impiegati, sarà corrisposto, quando compete, dal 1° gennaio al 31 dicembre in quota oraria per il personale operaio ed in quota mensile per il personale impiegatizio ed è da considerarsi competenza corrente dell'anno di erogazione.

Al fine di determinare il diritto alla corresponsione dell'E.E.T. di cui al comma precedente, le parti sottoscritte valuteranno l'andamento dell'attività' del settore in Provincia di Novara, in base all'escursione dei valori corrispondenti ai parametri economici indicati nel protocollo di verifica allegato (allegato A), individuati al fine di quantificare incrementi di produttività', qualità' e competitività' riferiti al sistema delle aziende edili ed affini operanti nell'ambito provinciale.

Per il periodo di vigenza del presente contratto provinciale, le parti, entro il 15 gennaio di ogni anno, effettueranno la verifica, sugli elementi conoscitivi forniti dalla Cassa Edile di Novara, del diritto alla corresponsione dell'E.E.T. raffrontando l'andamento del settore e dei suoi risultati nel periodo 1° ottobre/30 settembre immediatamente precedente con i valori di riferimento di cui al sopra citato allegato.

Qualora dalla verifica risultassero i presupposti per la corresponsione dell'E.E.T. a decorrere dal 1° gennaio 2004 il Premio di risultato sarà erogato nei seguenti importi:

LIVELLI

IMPIEGATI

OPERAI

	(importo mensile)	(importo orario)
7° livello	€ 139,60	
6° livello	€ 125,64	
5° livello	€ 104,70	
4° livello	€ 97,27	€ 0,56
3° livello	€ 90,74	€ 0,52
2° livello	€ 80,37	€ 0,46
1° livello	€ 69,80	€ 0,40

ART.4 MENSA

Le parti nella prospettiva della realizzazione delle mense interaziendali e sociali, convengono che ai lavoratori non in trasferta che usufruiranno del pasto presso centri sociali o altre strutture di ristorazione sarà corrisposta, una somma a titolo di parziale rimborso spese, dietro presentazione di idonea documentazione giustificativa, nelle seguenti misure giornaliere:

dal 1 marzo 2003
€ 5,12

dal 1 settembre 2004
€ 5,58

Detto rimborso sarà effettuato nel caso di prestazione di lavoro superiore alle quattro ore giornaliere e per un massimo di cinque giorni settimanali.

Ai lavoratori, compresi apprendisti e CFL, che, per fattori obiettivi, non usufruiranno di detto pasto sarà corrisposta una indennità sostitutiva per un numero di ore che, in ogni caso, non potrà superare l'orario normale di lavoro giornaliero e settimanale come definito dal CCNL 15.06.2000, nelle seguenti misure orarie:

dal 1 marzo 2003
€ 0,50625

dal 1 settembre 2004
€ 0,55250

Per gli impiegati l'importo mensile è pari a:

dal 1 marzo 2003
€ 87,58

dal 1 settembre 2004
€ 95,58

Su tali indennità, da rapportare all'orario di lavoro effettuato, non opereranno gli istituti e le percentuali di maggiorazione contrattuali.

DICHIARAZIONE A VERBALE

Le parti stipulanti confermano, così come già convenuto in sede di sottoscrizione di precedenti Contratti Collettivi Territoriali, che nei valori sopra riconosciuti a titolo di mensa e di indennità sostitutiva di mensa, è stato assorbito il valore della indennità di trasporto a suo tempo istituita.

ART. 5 TRASFERTA OPERAI

(compresi apprendisti e CFL)

Spese di viaggio.

I lavoratori assunti nel Comune di Novara e comandati a prestare la propria opera oltre i limiti territoriali del Comune di Novara, o i lavoratori assunti negli altri comuni e comandati a prestare la propria opera oltre i limiti territoriali degli stessi, comunque non superiori a Km. 7,5 dal centro del comune, hanno diritto, in assenza dei mezzi dell'azienda, al rimborso delle spese di viaggio.

Nel caso in cui il lavoratore, in assenza di mezzi dell'azienda, intenda servirsi di propri mezzi, il rimborso delle spese verrà valutato secondo le tabelle ACI riferite ad una percorrenza media di 15.000 Km annui.

Vitto

Per i lavoratori comandati a prestare la propria opera oltre i limiti stabiliti per il rimborso delle spese di viaggio, verrà corrisposta, dietro presentazione di idonea documentazione - per il consumo del pasto caldo una somma giornaliera nelle seguenti misure:

dal 1 marzo 2003
€ 7,96

dal 1 settembre 2004
€ 8,68

Qualora fattori obiettivi non consentano il consumo del pasto caldo, verrà corrisposta, a titolo di indennità sostitutiva una somma giornaliera nelle seguenti misure:

dal 1 marzo 2003
€ 4,83

dal 1 settembre 2004
€ 5,27

Indennità di trasferta

Il limite territoriale oltre il quale al lavoratore in servizio viene riconosciuto il trattamento di trasferta è individuato in una distanza di Km 15 dal centro del Comune di assunzione del lavoratore.

- Al lavoratore in servizio, comandato a prestare la propria opera in un cantiere diverso da quello per il quale è stato assunto e situato oltre il limite di **Km 15** e sino al limite di **Km 30** dal centro del Comune in cui è avvenuta la sua assunzione, viene riconosciuta una diaria del **6%** da calcolarsi sui minimi di paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, E.E.T., ed eventuale utile minimo contrattuale di cottimo per tutte le ore di lavoro effettivamente prestate.
- Al lavoratore in servizio, comandato a prestare la propria opera in un cantiere diverso da quello per il quale è stato assunto e situato oltre il limite di **Km 30** e sino al limite di **Km 45** dal centro del Comune in cui è avvenuta la sua assunzione, viene riconosciuta

una diaria del **12%** da calcolarsi sui minimi di paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, E.E.T., ed eventuale utile minimo contrattuale di cottimo per tutte le ore di lavoro effettivamente prestate.

- Al lavoratore in servizio, comandato a prestare la propria opera in un cantiere diverso da quello per il quale è stato assunto e situato oltre il limite di **Km 45** e sino al limite di **Km 60** dal centro del Comune in cui è avvenuta la sua assunzione, viene riconosciuta una diaria del **18%** da calcolarsi sui minimi di paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, E.E.T., ed eventuale utile minimo contrattuale di cottimo per tutte le ore di lavoro effettivamente prestate.
- Al lavoratore in servizio, comandato a prestare la propria opera in un cantiere diverso da quello per il quale è stato assunto e situato oltre il limite di **Km 60** dal centro del Comune in cui è avvenuta la sua assunzione, viene riconosciuta una diaria del **24%** da calcolarsi sui minimi di paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, E.E.T., ed eventuale utile minimo contrattuale di cottimo per tutte le ore di lavoro effettivamente prestate.
La diaria non sarà riconosciuta nel caso in cui il lavoratore debba pernottare in loco perché in tale ipotesi avrà diritto al trattamento di cui al comma 6 dell'art. 25 lettera A – Norme Generali – del CCNL 15.06.2000.

Le distanze di cui al presente punto si intendono misurate in termini di percorrenza stradale misurata dal Municipio del Comune di assunzione al posto di lavoro.

I trattamenti sopra stabiliti non sono dovuti nel caso in cui il lavoro si svolga nel comune di residenza o abituale dimora dell'operaio o quando questi venga ad essere favorito da un avvicinamento alla sua residenza o abituale dimora, che comporti per lui un effettivo vantaggio.

Il lavoratore che percepisce i trattamenti di cui al presente articolo dovrà trovarsi sul posto di lavoro per l'ora stabilita per l'inizio del lavoro.

ART.6 LAVORI IN GALLERIA

Ai sensi dell'art. 24 Gruppo B. del CCNL 15.06.2000 al personale addetto ai lavori in galleria è dovuta, in aggiunta alla retribuzione, una indennità nelle seguenti percentuali:

- a) per il personale addetto al fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento, anche se addetto al carico dei materiali; ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà e di disagio: **50%**;
- b) per il personale addetto ai lavori di rivestimento, di intonaco o di rifinitura di opere murarie; ai lavori per opere sussidiarie; al carico ed ai trasporti all'interno delle gallerie anche durante la perforazione, l'avanzamento e la sistemazione: **28%**;
- c) per il personale addetto alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie: **22%**;

Avuta presente la normativa del CCNL 15.06.2000 nel caso in cui i lavori in galleria si svolgano in condizioni di eccezionale disagio si conviene, a fronte di richiesta specifica delle parti interessate, un esame ai sensi e per gli effetti della determinazione di una ulteriore indennità.

ART.7 INDENNITA' PER LAVORI IN ALTA MONTAGNA

Al personale adibito a lavori in alta montagna, in aggiunta alla retribuzione, viene stabilita una indennità nella seguenti percentuali:

- a) per lavori che si svolgono in località site oltre i 1.000 metri e fino a 1.500 metri sul l.m.: **8%**;
- b) per lavori che si svolgono in località site oltre i 1.500 metri e fino a 2.000 metri sul l.m.: **10%**;
- c) per lavori che si svolgono in località site oltre i 2.000 metri sul l.m.: **14%**.

L'indennità non è dovuta agli operai che lavorano in località costituenti la loro abituale dimora o residenza.

Le percentuali di cui al presente articolo vanno calcolate sulla paga base ed indennità di contingenza.

ART. 8 PRESTAZIONI ASSISTENZIALI DELLA CASSA EDILE

Le parti contraenti convengono sull'opportunità di un riordino delle prestazioni assistenziali della Cassa Edile finalizzato a rendere il sistema degli interventi più aderente alle reali esigenze dei lavoratori regolarmente iscritti all'Istituto.

A tale finalità si dichiarano disponibili a valutare le proposte che in materia saranno formulate dalla Società "Assiteca", già interpellata in argomento.

Le Parti convengono inoltre, ad integrazione delle attuali prestazioni assicurate dalla Cassa Edile, l'erogazione, all'operaio non in prova e nei limiti dei periodi di conservazione del posto previsti dai contratti nazionali, di un "Assegno famiglia" di importo lordo pari all'assegno per il nucleo familiare non più percepito dal lavoratore per decadenza del diritto a seguito di lunga assenza per evento malattia o per evento infortunio

ART. 9 UTILIZZO DI MEZZI DEL LAVORATORE

Nel caso che il lavoratore -già in servizio presso un'unità produttiva e chiamato, durante l'orario di lavoro, a prestare la propria opera in altra unità produttiva- venga autorizzato, in assenza di mezzi dell'azienda, a servirsi di propri mezzi, avrà diritto a percepire dall'impresa -salvo che il tragitto non costituisca avvicinamento al suo abituale domicilio-, il rimborso delle spese sostenute per lo spostamento.

Tali spese saranno valutate secondo le tabelle A.C.I. riferite ad una percorrenza media di 15.000 Km. annui.

ART. 10 REPERIBILITÀ

Nell'eventualità che sia richiesta la reperibilità, le condizioni e le modalità della sua attuazione saranno definite a livello aziendale.

ART. 11 MEDICINA DEL LAVORO

Le Imprese che entro la data del 28 febbraio di ciascun anno presenteranno alla Cassa Edile di Novara le fatture emesse nell'anno solare precedente (1° gennaio – 31 Dicembre) a loro carico per le prestazioni del medico competente e per l'effettuazione delle visite mediche a favore del personale dipendente, avranno dalla cassa Edile medesima -nel mese di giugno e successivamente alle verifiche dell'effettivo versamento delle contribuzioni spettanti all'Istituto e riferite al medesimo anno solare sopra individuato- il rimborso degli oneri sostenuti nel limite massimo dell'ammontare calcolato con la percentuale dello 0,20% della massa salari dichiarata dall'impresa alla Cassa Edile e di competenza dell'anno solare di riferimento.

Le parti, nel comune intento di agevolare l'attuazione di quanto previsto dal D. lgs 626/94, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di visite mediche per i lavoratori del settore costruzioni promuoveranno, tramite gli Enti paritetici competenti, convenzioni con le Organizzazioni di medicina del lavoro operanti sul territorio.

ART. 12 FORMAZIONE PROFESSIONALE

Le parti confermano la necessità di promuovere, incrementare e potenziare l'istruzione professionale a favore dei giovani che intendono impegnarsi nelle lavorazioni del settore delle costruzioni nonché l'aggiornamento professionale delle maestranze già occupate nel settore edile.

Queste finalità saranno raggiunte attraverso il potenziamento ed il sostegno del competente organo paritetico di formazione locale di categoria, che provvederà ad attuare, promuovere e coordinare le iniziative di formazione nell'ambito degli indirizzi degli Organismi centrali di settore nonché nei confronti delle istituzioni pubbliche locali e regionali.

Le parti si riservano di concordare eventuali opportuni incentivi per stimolare le imprese ad avviare ai corsi professionali gestiti dal sopra citato organo paritetico di categoria i lavoratori ritenuti idonei ed incoraggiare i lavoratori medesimi a frequentarli.

ART. 13
SFERA DI APPLICAZIONE

Il presente Accordo vale in tutto il territorio della Provincia di Novara per i dipendenti delle imprese artigiane, considerate tali in base alla legge 8 agosto 1985, n. 443, delle piccole imprese industriali e dei consorzi artigiani costituiti anche in forma cooperativa, associate alle Associazioni Artigiane, che operano nel settore delle costruzioni edili ed attività affini secondo la sfera di applicazione del CCNL 15.06.2000 e del CCRIL 13.01.2003

ART.14
DECORRENZA E DURATA

Il presente accordo si applica, salvo le diverse decorrenze espressamente indicate, a decorrere dal 1 marzo 2003 e per la sua durata valgono le norme in materia stabilite dal CCNL 15.06.2000.

Per le normative non espressamente modificate dal presente Accordo si fa riferimento a quanto precedentemente concordato in sede di contrattazione integrativa territoriale.

Letto, confermato e sottoscritto.

CONFARTIGIANATO
NOVARA VERBANO CUSIO OSSOLA

FILLEA – C.G.I.L. NOVARA

FILCA – C.I.S.L. NOVARA

CNA - NOVARA

FENEAL – U.I.L. NOVARA

Art. 3 - allegato A)

VERBALE DI ACCORDO
COMMISSIONE INTERASSOCIATIVA SINDACALE TERRITORIALE
21 marzo 2003

Protocollo di verifica

Art. 1

1.1 In attuazione di quanto stabilito dall'art. 3 del verbale di accordo commissione interassociativa sindacale territoriale 21 marzo 2003, vengono individuati i seguenti "parametri" ed "indici economici" di riferimento, al fine di determinare le variazioni relative alla produttività, qualità e competitività del sistema delle Imprese edili operanti nell'ambito Provinciale.

PARAMETRI E INDICI ECONOMICI

VALORE DI RIFERIMENTO

ORE FORMAZIONE ORGANIZZATA DALLA SCUOLA EDILE n. **4.000**

L'andamento sarà ritenuto positivo quando il valore rilevato sarà superiore al valore di riferimento

IMPORTO APPALTI DENUNCIATI IN CASSA EDILE **€ 110.000.000**

L'andamento sarà ritenuto positivo quando il valore rilevato sarà superiore al valore di riferimento

MASSA SALARI DENUNCIATA IN CASSA EDILE **€ 30.000.000**

L'andamento sarà ritenuto positivo quando il valore rilevato sarà superiore al valore di riferimento

IMPRESE ATTIVE ISCRITTE ALLA CASSA EDILE n. **600**

L'andamento sarà ritenuto positivo quando il valore rilevato sarà superiore al valore di riferimento

ORE CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI

LAVORATORI ISCRITTI IN CASSA EDILE n. **55**

L'andamento sarà ritenuto positivo quando il valore rilevato sarà inferiore o uguale al valore di riferimento

ORE LAVORATE E DENUNCIATE IN CASSA EDILE

LAVORATORI ISCRITTI IN CASSA EDILE n. **1570**

L'andamento sarà ritenuto positivo quando il valore rilevato sarà superiore al valore di riferimento

Art. 2

- 2.1 I parametri e gli indici di cui al precedente art. 1 hanno uguale incidenza per determinare il risultato finale dell'Elemento Economico Territoriale.
- 2.2 Il presupposto per la corresponsione dell'Elemento Economico Territoriale si realizza alla condizione che almeno quattro parametri/indici fra quelli sopra definiti risultino con andamento positivo.
- 2.3 Per l'indice relativo alle "imprese attive iscritte alla cassa edile" le parti si riservano di procedere alla analisi del medesimo al fine di evitare distorsioni o interpretazioni che non riflettano il reale andamento del settore (a titolo meramente esemplificativo fattispecie di fusione di imprese).
- 2.4 Qualora in sede di verifica dovesse emergere la indisponibilità o la impossibilità di acquisire tutti i dati necessari per il calcolo dell'escursione dei parametri/indici sopra definiti entro il termine stabilito, la verifica dovrà comunque essere effettuata in base ai dati disponibili.
- 2.5 A fronte di eccezionali andamenti congiunturali, tali da incidere significativamente sull'andamento territoriale del settore edile e tali da modificare in maniera anomala le risultanze comprovanti il diritto all'erogazione dell'Elemento Economico Territoriale, le parti sottoscritte si incontreranno per eventualmente individuare altri parametri/indici da utilizzare per le verifiche successive.
- 2.6 Le parti si danno atto che la struttura dell'Elemento Economico Territoriale è coerente con quanto previsto dall'art. 2 del D.L. 25 marzo 1997, n. 67 convertito nella legge 23 maggio 1997, n. 135, in quanto il riferimento ai parametri/indici di cui alla presente intesa consente di apprezzare l'andamento dei risultati del settore a livello territoriale anche in funzione degli elementi di produttività, qualità e competitività di cui al citato art. 2.